



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,  
TOURISMUS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO, TURISMO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VERMÖGEN, ÖKONOMAT  
UND VERTRÄGE

PATRIMONIO, ECONOMATO  
E CONTRATTI

## Condizioni generali e clausole contrattuali per l'incarico di esperti/e esterni/e

### Art. 1 - Requisiti generali

Prima della stipulazione del contratto l'affidatario deve dichiarare che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 15, comma 1, lettera c) d.lgs. n. 33/2013). Tale **dichiarazione**, insieme al **curriculum vitae**, vengono pubblicati sulla piattaforma nazionale [Anagrafe delle Prestazioni](#) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza. In caso di conflitto di interesse, l'affidatario non può accettare l'incarico ovvero la Camera di commercio di Bolzano non può affidare l'incarico.

Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto ovvero il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto con semplice comunicazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

### Art. 2 - Fatturazione elettronica e split payment

La Camera di commercio è soggetta alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica ("codice univoco" **UFNGMZ**) e l'IVA split payment/scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.

### Art. 3 - Termine di pagamento

Il pagamento della fattura/nota onoraria è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa con bonifico bancario subordinatamente all'attestazione della regolare esecuzione del servizio. La decorrenza del termine di pagamento si interrompe nel caso in cui una fattura/nota onoraria non sia stata emessa correttamente o se sussistono altri motivi giuridici o fiscali.

### Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici

L'affidatario ha l'obbligo di fornire il conto dedicato per gli appalti pubblici ai sensi della legge n. 136/2010. Il conto dedicato per gli appalti pubblici è uno strumento contro l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito degli appalti pubblici e serve per la tracciabilità di pagamenti effettuati da enti pubblici della Repubblica italiana. L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 nella versione vigente.

### Art. 5 - Codice di comportamento

L'affidatario dichiara di aver preso visione del contenuto del Codice di comportamento del personale della Camera di commercio di Bolzano pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna ad osservare e far osservare dai propri collaboratori/ dalle proprie collaboratrici impiegati/e nel servizio gli obblighi di condotta in esso previsti. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal menzionato Codice il rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

### Art. 6 - Obbligo di segretezza

L'affidatario si impegna a non condividere con terzi esperienze o informazioni commerciali sulla Camera di commercio di Bolzano. Si impegna, altresì, ad assicurare che i propri dipendenti, collaboratori o terzi da esso coinvolti non condividano con terzi esperienze ed informazioni commerciali Camera di commercio di Bolzano. L'obbligo di segretezza vige per tutta la durata dell'incarico nonché illimitatamente anche dopo la scadenza del presente incarico.

### Art. 7 - Compensi per esperti

Gli onorari e il rimborso delle spese per esperti esterni sono regolati con deliberazione di Giunta camerale.

### Art. 8 - Utilizzo delle sale e attrezzature (se del caso)

L'affidatario si impegna a utilizzare con cura e nel rispetto della legge i locali e le attrezzature (apparecchiature tecniche, sistemi IT /piattaforme informatiche, ecc.) eventualmente messi a disposizione, a rispettare i regolamenti interni applicabili nonché eventuali condizioni generali di contratto e di utilizzo di fornitori terzi. L'affidatario è responsabile dei danni causati da lui stesso ai locali, alle attrezzature messe a disposizione nonché a terzi - anche attraverso eventuali autorizzazioni di accesso ai sistemi IT/piattaforme informatiche. L'affidatario si impegna ad esonerare la Camera di commercio di Bolzano da qualsiasi pretesa che potrebbe essere fatta valere nei confronti della stessa per i menzionati motivi.

### Art. 9 - Foto/audio/videoriprese (se del caso)

L'ente committente si riserva il diritto di fare foto, audio- e videoriprese durante le manifestazioni formative e di pubblicarle.

### Art. 10 - Clausole contrattuali

Il committente ha il diritto di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nel caso in cui il contraente stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. Per tutto quello che non è stato concordato si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice civile.

(Se del caso) Le manifestazioni formative vengono svolte se si iscrive la quantità minima di partecipanti stabilita. Se una manifestazione viene disdetta, viene comunicato il prima possibile. Non sono ammesse richieste di risarcimento danni.

### Art. 11 - Foro competente e risoluzione delle controversie

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio legale in Bolzano. In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto dovrà essere sottoposta all'Organismo di mediazione della



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,  
TOURISMUS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO, TURISMO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VERMÖGEN, ÖKONOMAT  
UND VERTRÄGE

PATRIMONIO, ECONOMATO  
E CONTRATTI

Camera di commercio di Bolzano, iscritto al n. 75 del ROC – Registro degli Organismi di Conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del Decreto attuativo n. 180/2010.

#### **Art. 12 - Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 10 – Clausole contrattuali; art. 11 – Foro competente e risoluzione delle controversie.

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bolzano, che può essere contattata via e-mail all'indirizzo: [segreteria generale@camcom.bz.it](mailto:segreteria generale@camcom.bz.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo [dpo@camcom.bz.it](mailto:dpo@camcom.bz.it). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono consultabili nella sezione "Privacy" del sito ufficiale della Camera di commercio di Bolzano. L'informativa è pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Bolzano, nella sezione dedicata alla "Privacy".

I dati personali sono trattati per l'erogazione dei servizi nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli incarichi ad esperti/e esterni/e. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, contattando il Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'informativa completa sulla privacy disponibile al seguente link: <https://www.handelskammer.bz.it/it/privacy-servizi> > Procedimenti amministrativi.